

**DATORI DI LAVORO CHE HANNO ESAURITO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
ULTERIORI SETTIMANE DI ACCESSO, NEL 2022, A CIGO/FONDI DI SOLIDARIETÀ
BILATERALE/FIS**

“Al fine di fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica”, l’art. 11, comma 1, del decreto-legge 21/3/2022 n. 21 ^[1] - vigente dal 22 marzo u.s., giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 67 -, ha previsto quanto segue.

Ai datori di lavoro:

- 1) di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 148/2015 ^[2] che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale (**CIGO**) per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni ^[3], è riconosciuta la possibilità di accedervi per un massimo di ulteriori **ventisei settimane**, fruibili fino al **31 dicembre 2022**;
- 2) che, contestualmente:
 - occupano fino a 15 dipendenti;
 - svolgano un’attività ricompresa tra i codici Ateco indicati nell’Allegato I al d.l. n. 21/2022 ^[4];
 - rientrino nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, ossia, rispettivamente: (a) dei Fondi di solidarietà bilaterali previsti da accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; (b) del Fondo di integrazione salariale (**FIS**); (c) del Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
 - non possano più ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni ^[5];è riconosciuta la possibilità di accedere ulteriormente all’ammortizzatore sociale per un massimo di **otto settimane**, fruibili fino al **31 dicembre 2022**.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa fissati per ciascuno dei suddetti trattamenti; qualora emerga il loro raggiungimento, anche in via prospettica, non prenderà in considerazione ulteriori domande.

^[1] **Art. 11, comma 1, del d.l. n. 21/2022**
Disposizioni in materia di integrazione salariale

1. All’articolo 44, dopo il comma 11-quater del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono inseriti i seguenti:
«11-quinquies. Per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all’articolo 10 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

11-sexies. Per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 che non possono più ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 29,

comma 3-bis e 30, comma 1-bis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l'anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.»

Omissis

[2] **Art. 10 del d.lgs. n. 148/2015**

Campo di applicazione

1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

[3] Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di **24 mesi in un quinquennio mobile**, fatto salvo quanto previsto in caso di ricorso al "contratto di solidarietà". Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per le imprese di cui all'art. 10, comma 1, lettere n) e o) riportate nella nota che precede, per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare, invece, la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile (art. 4 del d.lgs. n. 148/2015).

Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, **prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane**. L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare **complessivamente la durata di 52 settimane in un quinquennio mobile** (art. 12 del d.lgs. n. 148/2015).

[4] **Allegato I al d.l. n. 21/2022**

Turismo

- Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)
- Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)

Ristorazione

- Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)

Attività ricreative

- Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)
- Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)
- Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)
- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09)

- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)
- Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)

[5] Fermo restando il limite di durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 148/2015), riportiamo di seguito uno stralcio della circolare INPS n. 18/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022), nel quale sono indicate le durate delle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal FIS.

«4. Fondi di solidarietà bilaterali*Omissis*

Datori di lavoro	Durata massima della prestazione
<ul style="list-style-type: none"> • Datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente 	<ul style="list-style-type: none"> • 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
<ul style="list-style-type: none"> • Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente 	<ul style="list-style-type: none"> • 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
<ul style="list-style-type: none"> • Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente 	<ul style="list-style-type: none"> • 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie; • 24 mesi per causale CIGS “riorganizzazione aziendale” (anche per realizzare processi di transizione); • 12 mesi per causale CIGS “crisi aziendale”; • 36 mesi per causale CIGS “contratto di solidarietà”.

*Omissis***5. Fondo di integrazione salariale (FIS)***Omissis*

Destinatari FIS	Durata Assegno di integrazione salariale
Datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi in cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente	13 settimane in un biennio mobile
Datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 che occupano mediamente oltre 5 dipendenti nel semestre precedente	26 settimane in un biennio mobile

omissis»